



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO N. 47**

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
- VINCENZO BISIGNANO - atleta**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Francesca Romana Pettinelli - Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 17 Aprile 2012, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, sul seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

- **Sig. VINCENZO BISIGNANO** (cod. atleta FIPAV n. 1341358), "*per non aver corrisposto il pagamento dell'indennizzo di Euro 500,00 al citato sodalizio, come previsto dall'art. 10 ter comma 4 dello Statuto Federale FIPAV dopo aver giocato per la ASD POL. URIA, (serie C maschile stagione 2009/2010) in violazione pertanto degli art. 17 e 19 dello Statuto FIPAV, art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e art. 19 R.A.T.*".

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procere ai sensi dell'art. 73, 2° comma R.G., all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione del Sig. VINCENZO BISIGNANO per la riunione del 23 Maggio 2012 alla quale, presente il Procuratore Federale, compariva per l'incolpato l'Avv. Gianfranco Cecchini.

\*\*\*\*\*

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che ha confermato le richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,



## OSSERVA

Con comunicazioni del 15.12.2011 e del 25.01/21.02.2012, rispettivamente sottoscritte dal Presidente della ASD Pol. Uria e dal Responsabile dell'Ufficio Tesseramento FIPAV, veniva rappresentato alla Procura Federale della FIPAV che l'atleta Vincenzo BISIGNANO, dopo aver militato nella stagione 2009/2010 per il sodalizio A.S.D. Polisportiva Uria (militante in Serie C/M), non aveva provveduto a corrispondere il pagamento dell'indennizzo di €500,00, così come previsto dall'art. 10 *ter* comma 4 dello Statuto Federale FIPAV.

Veniva, quindi, comunicato atto di incolpazione da parte della Procura Federale della FIPAV, non riscontrato con note difensive da parte dell'atleta BISIGNANO.

Da qui il deferimento e l'instaurazione del presente giudizio.

I fatti posti alla base del procedimento disciplinare di cui trattasi sono provati e, comunque, non contestati dall'incolpato.

In effetti nel corso della riunione il BISIGNANO, per il tramite del proprio legale, ha confermato di non aver corrisposto l'indennizzo di €500,00 (così come determinato dalle tabelle indicate alla "Circolare attuativa dei Regolamenti Federali-Guida Pratica", Sezione "Norme per il Tesseramento Atleti", paragrafo "Determinazione Indennizzo"), evidenziando tuttavia la propria buona fede.

Ha precisato a tal proposito di aver partecipato, dopo lo svincolo ottenuto dalla A.S.D. Polisportiva Uria per raggiungimento del limite massimo di età, ad una serie di attività con una squadra di Beach Volley non ritenendola "federale".

Tale impostazione tuttavia, ad avviso di questa Commissione, non può essere condivisa.

In effetti il BISIGNANO, come peraltro confermato in sede di riunione, dopo aver partecipato all'attività di Beach Volley con la A.S.D. Club Amatori Volley si è successivamente tesserato con il medesimo sodalizio per l'attività indoor, senza corrispondere alcun indennizzo alla A.S.D. Polisportiva Uria, con ciò contravvenendo, conseguentemente, alle disposizioni di cui all'art. 10 *ter* comma 4 dello Statuto Federale FIPAV: norma, questa, che determina in via oggettiva il diritto ad un indennizzo in favore dell'associato di precedente tesseramento dell'atleta (nel caso di



specie A.S.D. Polisportiva Uria) nel caso in cui quest'ultimo, venuto meno il vincolo nei casi ivi indicati, si tesserà con un altro sodalizio.

E' peraltro giurisprudenza costante di questa Commissione ritenere integrante la violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva, meritevole di autonoma sanzione in sede disciplinare, il mancato adempimento di obblighi pecuniari derivanti da norme federali ovvero da accordi contrattuali raggiunti in sede o per finalità sportiva (Comunicati 16 stag. sport. 2009/2010 e 13 stag. sport. 2011/2012).

Tuttavia, pur nella evidente violazione regolamentare, si ritiene di dover adeguare la sanzione disciplinare come in dispositivo, avendo il BISIGNANO provveduto nelle more del presente procedimento a corrispondere la somma di €500,00 (a saldo di quanto richiesto a titolo di indennizzo), seppure con notevole ritardo.

P.Q.M.

#### **La Commissione Giudicante Nazionale**

Dichiara l'incolpato responsabile per i fatti ascritti, come evidenziati, per l'effetto dispone applicarsi la seguente sanzione:

- **VINCENZO BISIGNANO**: sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno) ( fino al 1 luglio 2012)

Roma, 31 maggio 2012

IL PRESIDENTE  
Avv. Costanza Acciai